Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata:segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 84 del 4 Dicembre 2019

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 2 dicembre 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.12 della Società A.S.D. PALIZZI CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2019 (squalifica calciatore SPANO' Francesco fino al 30.11.2020, quale autore materiale dell' atto di violenza a danno dell'arbitro).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che nella seduta odierna, preso atto della complessità dei fatti oggetto d'indagine, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro per la seduta del 18.12.2019;

P.Q.M.

dispone la convocazione a chiarimenti dell'arbitro per la seduta del 18 DICEMBRE 2019, ore 16.00.

RECLAMO n.13 del Sig. FANILE Simone (società A.S.D. Vigor Catanzaro)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 SGS del 07.11.2019 (squalifica fino al 6 NOVEMBRE 2020 con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il ricorrente ed i genitori esercenti la patria podestà;
sentito l'arbitro a chiarimenti;
ritenuto che dal rapporto arbitrale e dalle stesse dichiarazioni del direttore di gara è risultato che questi non ha visto direttamente il giocatore che si è reso autore dell'atto di violenza ai suoi danni, avendo solo in via deduttiva individuato il Fanile Simone l'aggressore, perché più vicino e poiché, a detto dell'arbitro, aveva il braccio ancora proteso mentre veniva portato via dai compagni.
La descrizione dei fatti dai quali l'arbitro ha tratto le sue conclusioni è, pertanto, in contrasto sotto l'aspetto logico con la stessa dinamica degli accanimenti, essendo l'arbitro, per sua stessa ammissione, circondato da un nuvolo di calciatori ed essendo contraddittoria la circostanza che il Fanile "fosse il calciatore a lui più prossimo, avendolo visto subito dopo aver ricevuto il colpo, insieme ai suoi compagni di squadra che lo trascinavano via".
Altrettanto improbabile è che il calciatore Fanile, dopo aver sferrato il colpo, potesse avere il braccio ancora proteso, essendo tale condizione compatibile con l'avvio dell'azione violenta e non successiva ad essa.
Per i motivi sopra predetti deve concludersi che è rimasto sconosciuto l'autore dell'atto di violenza ai danni del direttore di gara.
Di talché, deve revocarsi la squalifica a carico di Fanile Simone, e gli atti devono essere trasmessi al Giudice Sportivo Territoriale il quale assumerà le proprie determinazioni nei confronti del Capitano della Società A.S.D.Vigor Catanzaro, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del C.G.S.;

P.Q.M.

1) revoca la squalifica irrogata al calciatore FANILE Simone;
2) dispone trasmettere gli atti al Giudice Sportivo in Sede per le consequenziali determinazioni come in parte motivata;
3) dispone, altresì, la restituzione del contributo versato di accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO nr. 14 della Società A.S.D. RC GALLINA CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 21.11.2019 (squalifica calciatore FEMIA Francesco per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che il reclamo è inammissibile poiché non rispettate le procedure previste dall'art.76 del vigente C.G.S.;
infatti non risulta versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitare sul conto della Società A.S.D. RC GALLINA CALCIO il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

^^

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 4 dicembre 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.15 della Società A.S.D. MARCA FOOTBALL CLUB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 83 del 02.12.2019 (punizione sportiva della perdita della gara *Campora – Marca Football Club del 28.11.2019 con il punteggio di 0-3 – campionato Regionale Under 19 –* **ammenda € 2.000,00 – esclusione della Società dal campionato Under 19 – per seconda rinuncia).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
visto il preannuncio e la richiesta di causa di forza maggiore della Società A.S.D. Marca Football Club;
rilevato che la suddetta società faceva pervenire una documentazione con la quale giustificava la mancata presentazione in campo, causata da un'avaria al mezzo di trasporto della squadra come documentato da una dichiarazione rilasciata il 3.12.2019 dalla ditta Catalano auto di Cosenza che ha effettuato il soccorso;
considerato che appare provata la sussistenza dell'invocata causa di forza maggiore;

P.Q.M.

revoca:
- la punizione sportiva della perdita della gara *Campora – Marca Football Club del 28.11.2019 con il punteggio di 0-3 – campionato Regionale Under 19;*
- l'ammenda € 2.000,00**;**
- l' esclusione della Società A.S.D.*Marca Football Club* dal campionato Under 19;

dispone l'accredito del contributo versato per l'accesso alla giustizia sul conto della Società reclamante;
dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara e a quant'altro necessario.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Emanuele Daniele	Saverio Mirarchi